

DELIBERAZIONE 9 APRILE 2019

134/2019/R/EEL

VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI CONTRATTUALI DELLA SOCIETÀ TERNA S.P.A E DELLA SOCIETÀ GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.P.A. PER L'AVVIO DEL COUPLING INFRAGIORNALIERO SULLA FRONTIERA ELETTRICA TRA ITALIA ZONA NORD E SVIZZERA

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1060^a riunione del 9 aprile 2019

VISTI:

- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il Regolamento (CE) 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il Regolamento (UE) 1222/2015 della Commissione, del 24 luglio 2015 (di seguito: regolamento CACM);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 24 novembre 2011, ARG/elt 162/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 162/11);
- la deliberazione dell'Autorità 12 febbraio 2015, 45/2015/R/eel, recante "Avvio del market coupling sulle interconnessioni Italia-Slovenia, Italia-Austria e Italia-Francia";
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2016, 297/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 297/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 16 novembre 2017, 765/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 765/2017/R/eel);
- la lettera del Ministero per lo Sviluppo Economico "*Designation of NEMO for Italian bidding zones*" (prot. Ministero per lo Sviluppo Economico 21294 del 15 settembre 2016), inviata alla Commissione Europea il 15 settembre 2016, in cui si designa la società Gestore dei Mercati Energetici S.p.a. (di seguito: GME) quale *Nominated Electricity Market Operator* (NEMO) per l'Italia, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del Regolamento CACM;

- la comunicazione di GME e Terna S.p.a. (di seguito: Terna), del 1 ottobre 2018 (protocollo Autorità 27927 del 5 ottobre 2018), recante aggiornamenti sul progetto intraday Italia-Svizzera;
- la comunicazione di Terna, del 5 marzo 2019 (protocollo Autorità 5841 del 7 marzo 2019), recante le nuove versioni delle *Intraday Allocation Rules on France-Italy and Austria-Italy Borders* e delle *Congestion Management Rules on the Italian Interconnection* e la convenzione fra Terna e Swissgrid disciplinante gli accordi fra le parti per la ripartizione dei proventi delle allocazioni di capacità di trasporto (di seguito: comunicazione 5 marzo 2019);
- la comunicazione di GME, del 6 marzo 2019 (protocollo Autorità 6405 del 14 marzo 2019), recante lo schema di contratto “*Intraday Operational Agreement for the Intraday Market Coupling between Italy and Switzerland*” e aggiornamento della Convenzione tra Terna e GME, di cui all’articolo 7 dell’Allegato A della deliberazione 111/06 dell’Autorità (di seguito: comunicazione 6 marzo 2019).

CONSIDERATO CHE:

- il regolamento CACM prevede l’allocazione della capacità fra le zone di mercato sull’orizzonte temporale giornaliero sulla base del meccanismo di *single day-ahead coupling* (articolo 38 del regolamento stesso) basato su una negoziazione ad asta e sull’orizzonte temporale infragiornaliero sulla base del meccanismo di *single intraday coupling* (articolo 51 del regolamento stesso) basato sulla contrattazione in negoziazione continua;
- l’articolo 55 del regolamento CACM prevede, altresì, l’adozione di una metodologia per la determinazione del prezzo della capacità infragiornaliera interzonale;
- l’articolo 63 del regolamento CACM consente ai gestori di rete e ai gestori di mercato interessati, di realizzare aste regionali infragiornaliere complementari;
- l’ambito di applicazione del regolamento CACM, così come definito all’articolo 1(2), esclude i confini tra l’Unione europea e la Svizzera; per i suddetti confini, ai sensi dell’articolo 1(4) del regolamento stesso, l’ingresso nel *single day ahead* e *single intraday coupling*, è rinviato alla definizione di accordi in materia di energia tra l’Unione europea e la Svizzera;
- in esito alla deliberazione 45/2015/R/eel con la quale l’Autorità ha approvato i relativi accordi, in Italia a partire dal 24 febbraio fanno parte del *single day-ahead coupling* i confini Italia Zona Nord – Francia, Italia Zona Nord – Slovenia e Italia Zona Nord – Austria;
- nelle more dell’ingresso nel *market coupling* dei confini tra Italia Zona Nord e Svizzera e fra Italia zona Sud e Grecia, con deliberazione 765/2017/R/eel l’Autorità ha approvato, con decorrenza gennaio 2018, le *Daily Allocation Rules* che prevedono l’allocazione di diritti di utilizzo della capacità di trasporto di detti confini tramite aste esplicite;
- per quanto attiene l’orizzonte temporale infragiornaliero, nelle more dell’avvio del *single intraday coupling* (l’adesione dell’Italia è prevista nell’ambito della cosiddetta *third wave* con avvio nel corso del 2020):

- la capacità sui confini tra Italia Zona Nord e Austria, Italia Zona Nord e Francia, Italia Zona Nord e Svizzera è allocata tramite un meccanismo di asta esplicita secondo quanto contenuto nelle *Intraday Allocation Rules* approvate con la deliberazione 765/2017/R/eel con decorrenza gennaio 2018;
- la capacità sul confine fra Italia zona Nord e Slovenia è allocata secondo un meccanismo di asta implicita, così come previsto nelle disposizioni contenute negli schemi contrattuali e schemi di convenzioni attinenti al progetto di *market coupling* infragiornaliero con la Slovenia (di seguito: progetto ID IA), positivamente verificati dall'Autorità con deliberazione 297/2016/R/eel;
- ulteriori disposizioni in materia di gestione delle interconnessioni, con particolare riferimento ai requisiti per la partecipazione alle procedure di allocazione e alle regole di nomina dei diritti di utilizzo di capacità di trasporto, sono riportate nelle *Congestion Management Rules* predisposte da Terna ai sensi della deliberazione ARG/elt 162/11.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'allocazione della capacità tramite asta implicita è più efficiente rispetto all'asta esplicita, in quanto garantisce che la capacità sia utilizzata sempre nel verso economicamente più conveniente, ovvero in esportazione dalla zona con prezzo dell'energia elettrica minore ed in importazione verso la zona con prezzo dell'energia elettrica maggiore;
- con comunicazione del 5 ottobre 2018, Terna e GME hanno trasmesso all'Autorità aggiornamenti relativi al progetto bilaterale di *market coupling infragiornaliero*, con particolare riferimento a:
 - il cronoprogramma del progetto;
 - la definizione dell'ambito del progetto, che include le frontiere elettriche tra Italia Zona Nord e Svizzera e tra Italia Zona Nord e Slovenia; tale progetto, una volta implementato, estenderà e modificherà infatti il progetto ID IA al momento in essere con la Slovenia;
 - le sessioni di asta implicita, che coincidono con la seconda sessione del mercato infragiornaliero italiano (MI2) e la sesta sessione del mercato infragiornaliero italiano (MI6);
 - l'algoritmo ed i sistemi informatici utilizzati, che coincidono con quelli adottati dal *Price Coupling of Regions* (di seguito: PCR) per il *single day ahead coupling*, di cui sia GME che EPEX (il gestore del mercato elvetico) sono comproprietari;
 - l'assenza dei meccanismi di *fall-back* in caso di *decoupling*.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la comunicazione 6 marzo 2019, GME ha trasmesso all'Autorità lo schema di contratto "*Intraday Operational Agreement for the Intraday Market Coupling between Italy and Switzerland*" (di seguito: contratto IDOA IT-CH);

- il contratto IDOA IT-CH entra in vigore al momento dell'avvio dell'operatività del *market coupling* infragiornaliero tra Italia e Svizzera, ha durata illimitata salvo recesso delle parti e stabilisce i diritti e gli obblighi dei gestori di rete e dei gestori di mercato attivi in Italia ed in Svizzera, in riferimento alla cooperazione per l'operatività del *coupling* infragiornaliero. In particolare, il contratto IDOA IT-CH:
 - prevede una struttura di governance articolata in:
 - High level Committee,
 - Steering Committee,
 - Operational Committee,
 - stabilisce che le decisioni vengano prese all'unanimità;
 - prevede che le parti utilizzino l'algoritmo ed i sistemi di IT di proprietà del PCR;
 - impone alle parti di:
 - assicurare che gli accordi locali necessari per l'operatività del *coupling* siano coerenti con le disposizioni di IDOA IT-CH e che entrino in vigore in concomitanza con l'avvio dell'operatività,
 - essere in possesso delle licenze ed autorizzazioni nonché delle competenze tecniche richieste per assolvere alle obbligazioni contrattuali;
 - impone ai gestori di mercato di:
 - operare e mantenere gli asset del PCR,
 - condividere gli ordini in forma anonima,
 - assicurare che la rendita di congestione sia trasferita al soggetto preposto alla raccolta della rendita di congestione,
 - liquidare e regolare le partite economiche sulle rispettive piattaforme;
 - impone ai gestori di rete di:
 - operare e mantenere i propri sistemi di *pre-coupling* e *post-coupling*,
 - rendere disponibili i valori della capacità di trasporto ai rispettivi gestori di mercato;
 - stabilisce che i costi comuni siano divisi ugualmente tra le parti;
 - in caso di danno derivante da violazione delle prescrizioni del contratto, consente alla parte danneggiata di chiedere alla parte danneggiante il risarcimento del danno fino ad un ammontare massimo annuo di Euro 100.000;
 - consente a ciascuna parte di recedere senza oneri dal contratto, previo preavviso scritto di 6 mesi;
 - in caso le autorità di regolazione italiana e svizzera facciano venire meno il loro supporto al progetto o ne chiedano esplicitamente la cessazione, consente alle parti di terminare il contratto senza oneri;
- con la comunicazione 6 marzo 2019, GME ha altresì trasmesso all'Autorità lo schema della Convenzione tra Terna e GME aggiornato al fine di disciplinare la gestione dei flussi informativi funzionali al progetto dei *coupling*, nonché integrato con ulteriori aspetti per la gestione dei flussi informativi previsti dal contatto "*Multi-Regional*

Market Coupling Day-Ahead Operations Agreement” e per il coordinamento delle attività di gestione del Mercato Elettrico e della Piattaforma Conti Energia;

- con la comunicazione 5 marzo 2019, Terna ha trasmesso all’Autorità la nuova versione delle *Intraday Allocation Rules* e delle *Congestion Management Rules* aggiornate per tenere conto dell’estensione del *market coupling* infragiornaliero al confine fra Italia zona Nord e Svizzera, nonché ha fornito copia dell’accordo che intende stipulare con Swissgrid per la ripartizione dei proventi emergenti dalle aste di allocazione della capacità.

RITENUTO CHE:

- la stipula da parte di Terna e GME del contratto IDOA IT-CH e le modifiche alla convenzione tra Terna e GME siano necessarie per consentire l’estensione dell’allocazione implicita infragiornaliera già attiva sul confine Italia Zona Nord e Slovenia anche sul confine tra Italia Zona Nord e Svizzera;
- la stipula di un apposito accordo fra Terna e Swissgrid per la ripartizione dei proventi delle aste di capacità sia altrettanto necessaria al fine di disciplinare diritti e doveri delle parti e la loro interazione con la società JAO che fornisce il servizio di gestione delle aste esplicite e il servizio di raccolta delle rendite di congestione sulle aste implicite;
- sia altresì necessario approvare le nuove versioni delle *Intraday Allocation Rules* e delle *Congestion Management Rules* inviate da Terna con la comunicazione 5 marzo 2019 al fine di fornire agli operatori un quadro coerente in merito alle differenti modalità di allocazione della capacità sui confini fra l’Italia e i paesi confinanti

DELIBERA

1. di verificare positivamente gli schemi contrattuali del contratto IDOA IT-CH e le modifiche alla convenzione tra Terna e GME, inviati da GME con la comunicazione 6 marzo 2019;
2. di verificare positivamente e approvare le nuove versioni delle *Intraday Allocation Rules* e delle *Congestion Management Rules* e la proposta di accordo fra Terna e Swissgrid, inviate da Terna con la comunicazione 6 marzo 2019;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, a GME e a Terna;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it

9 aprile 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini